

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115, Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027, CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR. DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023. Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura: disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento. Modifica della D.D. n. 134/A1701B del 23 febbraio 2024.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e) ed f), del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal

2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, è previsto l'intervento SRA18 – Impegni per l'apicoltura.

Considerato altresì che detto intervento contribuisce al perseguimento del seguente obiettivo strategico (SO) della PAC:

- SO6 Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio.

Specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115.

Vista la D.G.R. n. 27 – 7740 del 20 novembre 2023, di riadozione del Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in sostituzione di quello di cui alla D.G.R. n. 29 – 7032 del 12 giugno 2023 e che recepisce le modifiche al PSP approvate dalla Commissione Europea con Decisione C6990 del 23 ottobre 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1–6605 del 16 marzo 2023 che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2023 per il seguente Intervento SRA:

- SRA18: Impegni per l'apicoltura;

richiamato altresì che la citata DGR n. 1–6605 del 16 marzo 2023 ha definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto specificati nel CSR.

Viste la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese, e la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

vista la convenzione per la delega di attività dell'Organismo Pagatore nell'ambito del complemento di sviluppo rurale 2023-27, di cui alla richiamata D.D. n. 930/1710C del 3 novembre 2023, del 21 novembre 2023, REP. n. 523 del 30 novembre 2023.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 359/A1701B del 28 aprile 2023, recante il bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto/pagamento ai sensi dell'Intervento SRA18 – Impegni per l'apicoltura, per il periodo 2023-2027;

viste, altresì:

- la Determinazione dirigenziale n. 967/A1701B del 14 novembre 2023, recante l'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, distinte in finanziabili e non finanziabili, e degli elenchi delle domande non ammissibili presentate ai sensi dell'Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura, per il periodo 2023-2027;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1153/A1701B del 18 dicembre 2023, recante la rettifica, in autotutela, dell'Allegato 1 della D.D. n. 967/A1701B del 14 novembre 2023 di approvazione della graduatorie delle domande ammissibili, distinte in finanziabili e non finanziabili, presentate ai sensi dell'Intervento SRA18 - Impegni per l'apicoltura, per il periodo 2023-2027;

- la Determinazione Dirigenziale n. 134/A1701B del 23 febbraio 2024, recante le disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento per l'Intervento SRA 18, di cui al bando della citata D.D. n. 359/2023;

- la Determinazione n. 93 del 22 marzo 2024 dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA), recante le "Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2024 riferite al CSR 2023/2027 Intervento SRA 18 – Impegni per l'apicoltura.

Tenuto conto che nell'Allegato alla D.D. n. 134/2024, Parte III "Presentazione delle domande e fasi successive", paragrafo 3.1 "Rinvio alle disposizioni dell'Organismo Pagatore Regionale ARPEA", vi è contenuta la disposizione che i beneficiari dovranno disporre di un intervallo di 40 giorni di calendario (tra apertura e chiusura dei termini) per la presentazione della domanda di pagamento;

considerato che nella sopra richiamata Determinazione n. 93 del 22 marzo 2024 di ARPEA, nei punti 3 e 4 del determinato è indicato l'intervallo tra il 25 marzo ed il 3 maggio 2024 per la presentazione delle domande di pagamento per l'annualità 2024, Intervento SRA 18, in coerenza con la citata disposizione dei 40 giorni di calendario a disposizione dei beneficiari per la presentazione delle domande.

Vista la richiesta di proroga al 31 maggio 2024 per la presentazione delle suddette domande di pagamento, pervenuta via mail dal Coordinamento CAA della Confederazione Italiana Agricoltori – Piemonte in data 17 aprile 2024;

considerato che, a seguito di valutazioni tecniche sugli impatti derivanti dalla suddetta proroga, con particolare riferimento all'esigenza di definire tempestivamente un campione di soggetti da sottoporre a controlli in loco durante il periodo di vigenza degli impegni della misura di aiuto, si ritiene opportuno concedere una proroga di 10 giorni, modificando il termine di 40 giorni di calendario di cui alla D.D. n. 134/2024 in 50 giorni.

Tenuto altresì conto che, nell'Allegato alla D.D. n. 134/2024, Parte II "Descrizione delle operazioni e dei relativi impegni", paragrafo 2.2 "Condizioni di ammissibilità ed esclusione", lettera c) vi è contenuto il seguente requisito di ammissibilità: "Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di alveari ammessi per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% e con un minimo di 52, utilizzando il numero di alveari presenti nella BDA per effetto dell'ultimo censimento annuale disponibile (2023)";

considerato che la previsione di mantenere il numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno per tutto il periodo di impegno è già contenuta nei successivi Impegni n. 4 (Nomadisti) e 5 (Stanziali), in quanto questa previsione non costituisce un criterio di ammissibilità;

ritenuto opportuno, pertanto, correggere il testo della richiamata lettera c), paragrafo 2.2 dell'Allegato alla D.D. n. 134/2024, nella seguente maniera: "Adesione con un numero minimo di 52 alveari, in coerenza con il numero di alveari registrati in BDA a seguito dell'ultimo censimento annuale disponibile (2023)".

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

DETERMINA

1) di modificare le Istruzioni Applicative contenute nell'Allegato alla D.D. n. 134/A1701B del 23 febbraio 2024, recante le disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento per l'Intervento SRA 18, nel modo seguente:

A) PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI - paragrafo 2.2 "Condizioni di ammissibilità ed esclusione", lettera c), il testo diventa: "Adesione con un numero minimo di 52 alveari, in coerenza con il numero di alveari registrati in BDA a seguito dell'ultimo censimento annuale disponibile (2023)";

B) PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE - paragrafo 3.1 "Rinvio alle disposizioni dell'Organismo Pagatore Regionale ARPEA", si dispone che i beneficiari debbano disporre di un intervallo di 50 giorni di calendario (tra apertura e chiusura dei termini) per la presentazione della domanda di pagamento.

2) di fare riferimento, per l'Intervento SRA 18, alla determinazione dell'Arpea in via definizione, per quanto concerne le modifiche alle istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento 2024 ed in particolare alla scadenza del termine, in ottemperanza alla modifica di cui alla lettera B), punto 1 del determinato del presente atto;

3) di stabilire che, le disposizioni contenute nelle Istruzioni Applicative di cui all'Allegato 1 della presente determinazione, potranno essere modificate o integrate dal Settore scrivente anche in relazione a disposizioni di ARPEA ed di eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino